

07_10_1_DPR_32

Decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2007, n. 032/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 2. Associazione "Istituto per gli incontri culturali mitteleuropei - ICM" - Gorizia - Approvazione del nuovo statuto sociale.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con D.P.G.R. n. 0576/Pres. del 31 ottobre 1989 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione "Istituto per gli incontri culturali mitteleuropei - I.C.M.", con sede a Gorizia, e ne è stato approvato lo statuto;

VISTA la domanda del 24 febbraio 2006, successivamente integrata con nota del 29 novembre 2006, con cui il Presidente della predetta Associazione ha chiesto l'approvazione del nuovo statuto sociale deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati del 15 novembre 2002 e successivamente rettificato con atto del 18 ottobre 2006;

VISTI il verbale di detta assemblea, a rogito del dott. Giacomo Vittorio Busilacchio, notaio in Cormons, rep. n. 86993, racc. n. 10827, registrato a Gorizia il 27 novembre 2002 al n. 1207/1, e l'atto pubblico di rettifica a rogito del medesimo notaio, rep. n. 90891, racc. n. 12094, registrato a Gorizia il 30 ottobre 2006 al n. 1186/1;

RILEVATO che le modifiche dello statuto sono dirette ad adeguare il medesimo alle mutate esigenze organizzative ed operative dell'Associazione;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTA l'assenza di rilievi da parte della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace;

VISTO l'art. 2 del DPR 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

VISTO l'articolo 3 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902;

DECRETA

1. È approvato il nuovo statuto della Associazione "Istituto per gli incontri culturali mitteleuropei - I.C.M.", con sede a Gorizia, deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 15 novembre 2002 e successivamente rettificato con atto pubblico del 18 ottobre 2006;

2. Il nuovo testo dello statuto allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante, produce effetti a seguito dell'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_10_1_DPR_32_ALL

Statuto dell'Associazione "Istituto per gli incontri culturali mitteleuropei - ICM" - Gorizia.

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO

Art. 1

È costituita l'Associazione "Istituto per gli incontri culturali mitteleuropei - I.C.M."

Art. 2

Essa ha sede in Gorizia.

FINALITÀ

Art. 3

Finalità dell'Istituto è promuovere, in un clima di libera discussione, vicendevoli prese di conoscenza e rapporti di studio e di ricerca sul mondo culturale mitteleuropeo, anche al fine di realizzare nel pieno rispetto delle varie culture, tradizioni e specificità nazionali, una reciproca stima e comprensione, fattori fondamentali - specie in una zona di confine - per una fraterna e pacifica convivenza nel quadro di una cultura comune perseguita in funzione di una visione unitaria dell'Europa.

Art. 4

L'Istituto per il perseguimento delle proprie finalità si propone:

- di organizzare convegni e seminari culturali; di partecipare con i propri soci ad analoghe manifestazioni anche di importanza internazionale; di promuovere e realizzare attività di studio e ricerca culturale di alto livello;
- conferire premi e borse di studio;
- organizzare mostre e concerti;
- svolgere attività editoriale anche a carattere ricorrente, pubblicare gli atti dei convegni, gli studi e le ricerche relative al mondo dell'Europa centrale e sub orientale, nonché su altre iniziative da esso promosse;
- favorire gli scambi e la partecipazione ad organismi pubblici e privati aventi finalità similari;

L'Istituto per il miglior raggiungimento delle finalità, inoltre, può:

- costituire commissioni di studio o comitati scientifici di ogni livello;
- stabilire fasce di collaborazione organica, affiliazione ed integrazione con Enti, Associazioni ed Istituti che ne condividano gli ideali e gli scopi;
- promuovere ed istituire scuole, corsi e giornate di studio, stages di formazione e ogni altra attività promozionale e dello studio delle discipline culturali e artistiche.

Svolge, nelle continuità della sua tradizione, ogni altra attività utile al conseguimento delle proprie finalità.

PATRIMONIO, RENDITE, ESERCIZI SOCIALI

Art. 5

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni immobili e mobili a qualsiasi titolo acquisiti.

Le rendite dell'Istituto sono costituite dalle quote associative dei soci, dai contributi straordinari dei soci, di persone e di Enti, dai contributi volontari e dai redditi dei beni costituenti il proprio patrimonio, nonché dai proventi delle pubblicazioni e in genere delle attività dell'Istituto, così anche come dai diritti e crediti che gli pervengono a qualsiasi titolo.

L'anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Per l'attuazione delle proprie finalità, l'istituto può accogliere lasciti, donazioni ed istituire fondazioni.

Considerato che l'Associazione non ha fini di lucro, gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati nelle iniziative dello stesso Istituto.

SOCI

Art. 6

L'Istituto è composto da soci ordinari e da soci onorari.

Possono essere soci ordinari dell'Istituto, le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche e private, italiane e straniere che, a domanda, vengono accettati con deliberazione dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria può nominare soci onorari personalità benemerite della cultura, dello spirito mitteleuropeo e dell'Istituto.

Art. 7

La qualità di socio ordinario si perde:

- a) per dimissioni o rinuncia;
- b) quando non venga corrisposto per tre periodi successivi il canone annuale di associazione;
- c) per decisione dell'assemblea ordinaria, in seguito a comprovata impossibilità di partecipare alla vita dell'Istituto o per atteggiamenti manifestamente contrastanti con lo spirito, le finalità e le idealità dell'Istituto o gravemente lesivi nei confronti dello stesso;
- d) per decesso.

ORGANI

Art. 8

Sono organi dell'Istituto:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

ASSEMBLEE

Art. 9

Le assemblee, ordinaria e straordinaria, regolarmente convocate e costituite, rappresentano la totalità dei soci e le loro deliberazioni, rese in conformità del presente statuto, obbligano tutti i soci.

Art. 10

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) nomina il presidente;
- c) nomina i componenti del consiglio direttivo, previa determinazione del loro numero;
- d) nomina i revisori dei conti;
- e) ammette i nuovi soci;
- f) fissa il canone associativo annuo;
- g) stabilisce gli indirizzi dell'Istituto, anche sulla base di progetti predisposti dal consiglio direttivo;
- h) delibera sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

L'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero - ove particolari condizioni lo richiedano - entro sei mesi.

L'assemblea ordinaria viene, inoltre, convocata qualora il consiglio direttivo lo stabilisca o almeno un terzo dei soci ne faccia richiesta scritta, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

Art. 11

L'assemblea straordinaria delibera su:

- a) modificazioni dello statuto sociale;
- b) scioglimento dell'Istituto, nomina e poteri dei liquidatori, destinazione del patrimonio.

Art. 12

L'assemblea è convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè sempre nell'ambito territoriale della regione, mediante lettera raccomandata o fax spedita almeno dieci giorni prima di quello previsto per la riunione.

Oltre alla data, all'ora e al luogo della riunione, nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicata la data della seconda convocazione, che per l'assemblea ordinaria può aver luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima trascorsa almeno un'ora. Per l'assemblea straordinaria la seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima.

Art. 13

Per regolare costituzione dell'assemblea ordinaria e per la validità delle deliberazioni sono necessari, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14

Per le regolare costituzione dell'assemblea straordinaria e per la validità delle sue deliberazioni, sono necessari, fatta eccezione per quanto previsto dal successivo art. 29 in caso di scioglimento:

- in prima convocazione, la presenza e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci;
- in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 15

Hanno diritto di intervenire alle assemblee tutti i soci onorari e ordinari in regola con il pagamento del canone associativo dell'anno in corso.

I soci-persone giuridiche possono farsi rappresentare dal legale rappresentante o da un suo delegato; la rappresentanza deve risultare da atto scritto, che deve essere conservato dall'Istituto.

All'assemblea ordinaria non è ammesso il voto per delega dei soci-persone fisiche.

Nell'assemblea straordinaria è ammesso il voto per delega anche dei soci-persone fisiche.

Nessun delegato può essere portatore di più di due deleghe.

Art. 16

Le decisioni dell'assemblea sono registrate su verbale firmato dal presidente e dal segretario, all'uopo nominato dall'assemblea.

Art. 17

La nomina del presidente e dei componenti il consiglio direttivo può avvenire separatamente per ciascun tipo di incarico:

- per acclamazione;

- mediante voto segreto, qualora anche uno solo dei soci presenti in assemblea lo chieda. In questo caso per l'elezione dei componenti il consiglio direttivo, ciascun elettore può votare per un numero massimo di candidati pari ai due terzi di quelli da eleggere, fermo restando che se questi sono due, ciascun elettore può indicare un solo nome.

A parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18

Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da un numero di componenti (tra quattro e sei) determinato di volta in volta dall'assemblea.

Il consiglio direttivo resta in carica tre anni sociali e i suoi componenti possono venire rieletti.

Art. 19

Il consiglio direttivo è investito di ampi poteri circa l'attività dell'Istituto, essendo ad esso deferito tutto ciò che dal presente statuto non sia espressamente riservato all'assemblea.

In particolare spetta al consiglio direttivo:

- a) nominare, nel proprio seno, il vice presidente, il segretario generale, il segretario amministrativo;
- b) attribuire ai propri componenti eventuali incarichi specifici;
- c) redigere il progetto di bilancio consuntivo e la relazione generale sull'attività svolta dall'Istituto;
- d) predisporre i piani di lavoro nonché i conti economici preventivi;
- e) organizzare i convegni e le altre manifestazioni culturali e attuare le altre attività programmate in conformità degli indirizzi operativi indicati dall'assemblea, stabilendo le modalità di esecuzione delle iniziative e predisponendone i vari preventivi finanziari ed economici;
- f) affidare incarichi particolari a propri componenti, a soci e a collaboratori anche esterni, stabilendone le attribuzioni, i limiti, le condizioni;
- g) determinare l'organico del personale;
- h) istituire sedi secondarie, uffici di rappresentanza, recapiti.

Al fine di sviluppare e consolidare le proprie relazioni con Università, Istituzioni culturali ed Enti, italiani e stranieri, il consiglio direttivo può organizzare una rete di corrispondenti con i quali intrattiene rapporti ricorrenti. I corrispondenti vengono annotati in apposito registro e agli stessi il consiglio direttivo può affidare compiti specifici.

Il consiglio direttivo può avvalersi della consulenza di esperti nel mondo culturale italiano e straniero, anche attraverso la formazione di gruppi di lavoro, commissioni di studio, e di comitati scientifici con specifico mandato e a tempo determinato.

Il consiglio direttivo indica altresì le persone cui è opportuno rivolgere l'invito ad aderire a comitati d'onore e di rappresentanza.

Art. 20

Il consiglio direttivo è convocato anche fuori dalla sede sociale, purchè sempre nell'ambito territoriale della regione, mediante lettera o fax, con un preavviso di almeno tre giorni; dal presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario. In caso di assenza o di impedimento del presidente, il consiglio è convocato dal vice presidente.

Il consiglio direttivo può altresì essere convocato su domanda sottoscritta da almeno tre componenti, contenente l'indicazione degli da trattare. Nei casi di urgenza il consiglio direttivo può essere convocato anche a mezzo di telegramma o fax con preavviso di 24 ore.

Art. 21

Per la validità della costituzione del consiglio direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Alle riunioni del consiglio direttivo vengono invitati i revisori dei conti.

Art. 22

I componenti del consiglio direttivo decadono dalla loro carica qualora risultino assenti senza valido motivo da tre riunioni consecutive dell'organo collegiale.

Art. 23

Qualora per dimissioni o per altra causa vengano a mancare uno o più componenti del consiglio direttivo, gli altri provvedono a sostituirli mediante cooptazione.

Se la cessazione riguarda il vice presidente, il segretario generale o il segretario amministrativo, dopo la cooptazione di cui al capoverso precedente il consiglio direttivo provvede ad attribuire nel proprio seno

l'incarico vacante.

I componenti così nominati rimangono in carica fino alla successiva assemblea ordinaria.

Se vengono meno il presidente o la maggioranza dei componenti eletti dall'assemblea, l'intero consiglio direttivo si intende decaduto e deve essere senza indugio convocata l'assemblea a cura del presidente dei revisori per la nomina del nuovo consiglio direttivo.

Art. 24

Le deliberazioni del consiglio direttivo vengono trascritte su apposito verbale e sono sottoscritte dal presidente e dal segretario della riunione.

PRESIDENTE

Art. 25

Il presidente, nominato dall'assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

Il presidente ha altresì poteri di ordinaria amministrazione dell'Istituto con le seguenti esemplificazione e limitazioni:

- convocare e presiedere l'assemblea;
- convocare e presiedere il consiglio direttivo;
- sovrintendere all'attività operativa dell'Istituto, provvedere agli atti di ordinaria amministrazione, di gestione, del personale dipendente e a tutti gli altri adempimenti connessi ai compiti che gli siano stati delegati dall'assemblea e dal consiglio direttivo;
- assumere il personale dipendente, nei limiti fissati dal consiglio direttivo, determinarne la retribuzione, la qualifica, i compiti, sospenderlo e licenziarlo;
- compiere ogni e qualsiasi operazione bancaria (come ad esempio aprire ed estinguere conti correnti, effettuare depositi e prelievi, firmare i relativi assegni, chiedere aperture di credito nei casi e nei limiti preventivamente deliberati dal consiglio direttivo);
- esigere i crediti e qualunque somma dovuta all'Istituto, girare e riscuotere mandati e assegni e vaglia di qualsiasi specie, compresi quelli di qualsiasi amministrazione pubblica o privata, rilasciando le relative quietanze e liberazioni, con esonero delle amministrazioni da ogni responsabilità.

VICE PRESIDENTE

Art. 26

Il vice presidente, nominato dal consiglio direttivo ai sensi dell'art. 19, rappresenta il presidente in caso di assenza od impedimento e assume tutti i poteri previsti dall'art. 25 del presente Statuto.

La firma del vice presidente apposta sui vari atti documenta l'assenza o l'impedimento del presidente.

SEGRETARIO GENERALE

Art. 27

Il segretario generale, nominato dal consiglio direttivo, coadiuva il presidente nell'espletamento delle sue funzioni, cura l'esecuzione delle deliberazioni in ordine allo svolgimento delle attività dell'Istituto, esercita gli eventuali poteri specifici a lui attribuiti dal consiglio direttivo, adempie a quanto disposto dal consiglio direttivo tenendo i contatti con persone, istituzioni scientifiche, enti, istituti pubblici e privati nel quadro delle attività promosse dall'Istituto.

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Art. 28

Il segretario amministrativo, nominato dal consiglio direttivo

- a) cura gli adempimenti contabili, fiscali e tributari nonché quelli attinenti alla provvista finanziaria ed economica.
- b) sovrintende al buon andamento dell'attività amministrativa e alla conservazione del patrimonio,
- c) predispose il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli atti di riscossione e di pagamento.

Per l'espletamento delle sue funzioni, può avvalersi di consulenze o di collaborazioni esterne, d'intesa con il consiglio direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 29

Il controllo amministrativo e contabile dell'Istituto è effettuato da un collegio di revisori dei conti, composto da un presidente, da due componenti effettivi e da due componenti supplenti, anche non soci del-

l'Istituto.

Detto collegio è eletto dall'assemblea che elegge il consiglio direttivo e dura in carica un triennio.

L'elezione avviene mediante voto segreto. Ogni socio può votare per un numero massimo di due candidati; risultano eletti quali componenti effettivi i tre candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti, e quali componenti supplenti, i due candidati classificatisi successivamente nella graduatoria dei voti ricevuti.

I componenti effettivi designano, nel loro seno, il presidente del collegio dei revisori.

Il collegio esamina e riferisce sul conto consuntivo e compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione dell'Istituto.

Art 30

In caso di cessazione dall'ufficio, per qualsiasi causa, di un revisore effettivo, subentra uno supplente, secondo la graduatoria dei voti.

I nuovi revisori restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono con quelli in carica.

Se con i revisori supplenti non si completa il collegio, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

Lo scioglimento dell'Istituto e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'assemblea sociale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. L'assemblea determina le modalità della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuo che non può venir ripartito tra i soci, ma va attribuito a Istituzioni pubbliche o a soggetti privati che abbiano ispirazioni culturali e perseguono finalità analoghe e coerenti con quelle dell'Istituto.

Art. 32

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa richiamo alle norme di legge vigenti in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY